



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

Spett.le Comune di Galliate

E.p.c. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio

Ara Logistica 5 s.r.l.
ara.logistica.5@pec-legal.it

ing. Stefano Barbi
stefano.barbi2@ingpec.eu

Risposta al Foglio prot. 15259 del 06/06/2025
(agli atti con prot. n. 7554 del 09/06/2025)

Class.: 34.43.01/351.1 – 351.3.38

Oggetto: **GALLIATE (NO), via Ticino Nord – Piano Esecutivo Convenzionato per le opere di urbanizzazione relative all'ambito APT. 1 – Uso produttivo**
Proponente: Ara Logistica 5 s.r.l. - Privato
Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dal Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, con svolgimento in modalità asincrona e in forma semplificata
Procedimenti di:
I. Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’, e dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, portante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di materia di contratti pubblici”.
II. Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali
A. ASSOGGETTABILITÀ A VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
B. RICHIESTA CHIARIMENTI

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836, recante “Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche solo ‘Ppr’;

Visto il Regolamento attuativo del Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”;

Vista la nota emarginata in epigrafe, con cui codesto Comune ha: **a.** comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, **b.** chiesto di ricevere il parere di competenza degli enti coinvolti;

Esaminata la documentazione pervenuta, contenente tra l'altro anche il Provvedimento Finale relativo alla fase di esclusione dall'assoggettabilità alla VAS;



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

Premesso che, come si evince a pagina 3 della “*Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS*”, il Comune di Galliate “*è sia autorità procedente che autorità competente a decidere in materia di VAS, supportato dall'OTC, successivamente individuato nel professionista incaricato*” e “*con lettera 05.03.2024 (prot. arrivo 07.03.2024) l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti con competenza ambientale il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano*”, dando avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale”;

Considerato che il Provvedimento Finale relativo alla “*fase di verifica di assoggettabilità alla VAS del P.E.C. dell'Ambito APT.1 – Uso produttivo nel territorio del Comune di Galliate*” individua i “*soggetti con competenza ambientale da coinvolgere nella procedura di verifica*”;

Considerato che questo Ufficio non risulta essere tra i soggetti individuati nel Provvedimento finale citato, e non risulta agli atti la ricezione di alcuna istanza in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, in difformità da quanto dovuto ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che l'area interessata dall'intervento in oggetto è sottoposta alla tutela paesaggistica di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera g) del medesimo Codice, così come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico regionale;

Considerato che il Provvedimento Finale relativo alla fase di esclusione dall'assoggettabilità alla VAS, alla pagina 19 sottolinea che “*in fase di richiesta di permesso di costruire il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, a causa della presenza del vincolo art. 142, c. 1, lettera g. – territori coperti da boschi*”;

Considerato che non risulta acquisita agli atti di questo Ufficio la relazione illustrativa redatta in adempimento ai disposti dell'articolo 146 comma 7 del Codice dei beni culturali;

Considerato che non risulta agli atti di questo Ufficio il parere della Commissione Locale del Paesaggio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) della Legge regionale 1° dicembre 2008 n. 32, l'intervento in oggetto parrebbe essere ricompreso nei casi per cui la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia in capo alla Regione Piemonte;

Preso atto di quanto dichiarato dal Proponente a pagina 2 della Relazione tecnica illustrativa, ovvero che “*l'intervento oggetto in esame riguarda la progettazione esecutiva delle Opere di Urbanizzazione relative all'ambito APT.1 - via Ticino nord “Ambiti per funzioni produttive e terziarie”, sito nel Comune di Galliate*”;

Preso atto che il progetto nel suo complesso prevede sia la realizzazione di nuovi immobili per una superficie complessiva di circa 32.000 mq, sia varie opere di urbanizzazione (strade, rotonde, parcheggi pubblici), oltre ai relativi sottoservizi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), le opere di urbanizzazione primaria sono sottoposte alle disposizioni del Codice stesso, ivi compresa di conseguenza la verifica di assoggettabilità alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'Allegato I.8 del medesimo Codice;

Preso atto che non risulta avviata alcuna procedura di VPIA in merito al progetto in questione e che la documentazione relativa (la cosiddetta Relazione prodromica) non è compresa fra gli elaborati presentati dal proponente;

Verificato che detta ubicazione ricade in prossimità di due aree a rischio archeologico, ai sensi del Piano Regolatore Generale Comunale vigente di Galliate, in quanto collocata in corrispondenza del terrazzo



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

fluviale soprastante il fiume Ticino, in posizione adatta all'insediamento antico fin dalle fasi protostoriche e in corrispondenza di tracce dell'assetto centuriale di età romana;

Valutato che nel suo complesso l'intervento in oggetto, anche in assenza della relazione prodromica, risulta di conseguenza assoggettabile alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, in quanto ricadente in un ambito ricco di rinvenimenti, con conseguente valutazione di potenziale medio per l'areale in cui si inseriscono le opere in progetto e di rischio archeologico relativo medio per gli interventi previsti;

Ritenuto che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in programma possano intercettare manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza,

A. RICHIEDE l'attivazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'articolo 1, commi 7 e seguenti dell'allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici, mediante l'esecuzione di una campagna di indagini preliminari sotto forma di sondaggi di verifica stratigrafica, da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori:

- **SI RICHIEDE** che sia trasmesso, per l'approvazione di competenza, un piano di sondaggi archeologici, il cui posizionamento garantisca un'adeguata campionatura delle aree di intervento, a firma di un archeologo qualificato ai sensi della normativa vigente;
- **SI ANTICIPA** che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto d'intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche più approfondite al fine di acquisire elementi indispensabili alla predisposizione dei più idonei interventi di tutela;
- **SI RICORDA** che il committente deve prevedere nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione, una specifica voce riservata alle attività connesse alla verifica preventiva, ai sensi del punto 9 delle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico (D.P.C.M. 14.2.2022).

B. CHIEDE CHIARIMENTI sotto il profilo paesaggistico in merito all'intervento in argomento.

- **SI CHIEDE** di chiarire se la nota emarginata in epigrafe con cui codesto Comune ha chiesto di ricevere il parere di competenza di questo Ufficio, ricomprenda l'intervento nel suo complesso oppure sia da intendersi relativa alle sole opere di urbanizzazione dell'ambito APT.1;
- in relazione al punto di cui sopra, **SI CHIEDE** di chiarire se l'intervento in oggetto sia ricompreso nei casi per cui la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale del 1° dicembre 2008 n. 32;
- qualora il parere di competenza di questo Ufficio sia da intendersi relativo alla realizzazione dell'intervento nel suo insieme, **SI CHIEDE** di trasmettere completa ed esaustiva documentazione tecnica, al fine di illustrare compiutamente l'intervento dal punto di vista formale, dimensionale, cromatico e materico, senza trascurare gli aspetti inerenti all'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico di riferimento.

Si trattiene agli atti la documentazione tecnica pervenuta e si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA
dott.ssa L.I. Mordegli
arch. B. Cerrocchi

IL SOPRINTENDENTE
dott. Federico BARELLO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

